

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA
TERRITORIALE INTEGRATO *MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI*
*DELLA SABINA E DEL CICOLANO (SIMBAS)**
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 267/2000**

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di novembre nella sede del Palazzo Comunale di Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II 1, presenti i rappresentanti legali dei seguenti comuni: Amatrice, Antrodoco, Borbona, Contigliano, Cottanello, Leonessa, Monteleone Sabino e Rieti (in qualità di Comune Capofila);

PREMESSO¹

- che la normativa vigente incoraggia forme di aggregazione nella gestione del patrimonio culturale al fine di creare economie di scala, sia finanziarie che tecnico/amministrative; agevolare la presa di coscienza, da parte dei cittadini, del patrimonio culturale esistente; permettere una quanto più possibile ampia e condivisa gestione del bene da parte di più soggetti coinvolti;
- che, stante la peculiarità del territorio interessato, è opportuno promuovere lo sviluppo di un sistema territoriale integrato tra musei, biblioteche e *archivi*, come auspicato nelle direttive regionali, che favorisca una più efficiente e completa gestione delle strutture, grazie alla collaborazione in rete;
- che esistono le condizioni per la realizzazione di una rete degli istituti culturali, con particolare riferimento a musei, biblioteche e *archivi*, operanti nel territorio;
- che gli enti associati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme;
- che la stipula dalla convenzione sostanzia l'accordo associativo, che dovrà tenere conto del D.lsg. 267/2000, degli indirizzi di altre leggi statali e di quelle regionali vigenti, nonché delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;
- che l'obiettivo che si intende raggiungere attraverso il Sistema Integrato è quello di esercitare in modo sempre più efficace i compiti di valorizzazione, di corretta fruizione e di concorso alla tutela dei beni culturali compresi negli ambiti territoriali dei singoli Enti locali: compiti che altrimenti, a causa delle ridotte dimensioni e delle limitate risorse disponibili di questi ultimi, non potrebbero essere garantiti in modo adeguato;
- che gli enti associati fanno parte territorialmente della medesima area culturalmente omogenea;
- che i singoli Enti hanno approvato con apposito atto deliberativo lo schema della presente convenzione, e che i singoli atti sono allegati alla stessa;

Vista la L.R. n. 24 del 15 novembre 2019;

Visto il Regolamento Regionale n. 20 del 08.07.2020;

Visto il D. Lsg. 267/2000;

* Nuova denominazione del Sistema ai sensi della modifica di cui all'art. 2, approvata dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificata con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

¹ Aggiornamento con indicazione della vigente normativa regionale e conseguente integrazione degli archivi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Enti e Istituti aderenti

I Comuni di Amatrice, Antrodoco, Borbona, Contigliano, Cottanello, Leonessa, Monteleone Sabino e Rieti stipulano una convenzione per il coordinamento del Sistema Integrato territoriale, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito della programmazione regionale in materia di musei e biblioteche. Il Sistema potrà associare biblioteche, musei, istituti culturali (tra cui anche i cosiddetti "luoghi" nella definizione della normativa regionale), aree archeologiche, parchi e riserve, punti di lettura, centri espositivi.

Art.2

Denominazione

Il sistema territoriale integrato è denominato "*Sistema territoriale Integrato Musei Biblioteche Archivi della Sabina e del Cicolano*" (SIMBAS).²

Art. 3

Sede

La sede del Sistema è individuata presso il Comune di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II, Rieti, in qualità di Comune Capofila.

Art. 4

Istituzione del Sistema territoriale integrato ed istituti aderenti

Oggetto della presente convenzione è la istituzione ed organizzazione del Sistema Integrato di cui all'art. 2, costituito dai musei e dalle biblioteche dei Comuni di cui all'art. 1:

Fanno parte del *SIMBAS*:

- Museo Civico di Rieti
- Museo Civico "Cola Filotesio" di Amatrice
- Museo Civico "Lin Delija-Carlo Cesi" di Antrodoco
- Museo Civico di Leonessa
- Museo Civico Archeologico "Trebula Mutuesca" di Monteleone Sabino
- Biblioteca Comunale "Paroniana" di Rieti
- Biblioteca Comunale di Borbona
- Biblioteca Comunale di Cottanello
- Biblioteca Comunale di Contigliano
- Biblioteca Comunale di Leonessa

Gli Enti Ecclesiastici, le Fondazioni, gli Istituti privati che intenderanno successivamente aderire al Sistema Integrato, pur se non soggetti alla normativa sopra richiamata, dovranno rispettare ed applicare la normativa relativa agli Enti Locali. Le modalità attuative di partecipazione di tali enti saranno dettagliatamente esaminate dall'Assemblea di cui all'art. 7 del presente documento e costituiranno oggetto di separate convenzioni tra SIMBAS e gli istituti che intendono aderirvi.

I Comuni associati e gli altri Enti che aderiranno individuano nel Sistema lo strumento di cooperazione per la gestione associata di biblioteche, archivi, centri di documentazione, musei, istituti culturali, luoghi della cultura, etc, pur nella specificità di ciascun istituto, per diversa tipologia e appartenenza amministrativa, al fine di consentire una rete culturale territoriale integrata. Gli enti firmatari operano affinché al SIMBAS possano aderire diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio e caratterizzati dalle stessi finalità:

- come istituzioni associate, previa approvazione e firma del presente atto;

² Modifica della denominazione, approvata dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificata con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

- come istituzioni aderenti ad una specifica area di collaborazione, i cui rapporti con il Sistema saranno regolati da successivi atti.

L'istituzione del Sistema è riconosciuta con deliberazione della Giunta Regionale, come indicato dalle funzioni attribuite alla stessa dalla vigente normativa.

Annualmente l'Assemblea degli Amministratori approva il documento con l'elenco aggiornato degli aderenti al SIMBAS.³

Art. 5

Finalità e compiti del Sistema Integrato territoriale

La missione del Sistema consiste nella compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, il concorso alla tutela, la documentazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento delle strutture museali, delle biblioteche e degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica della Comunità, per costruire un futuro sostenibile.

L'organismo di cooperazione, attraverso la realizzazione del Sistema territoriale, intende assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità comprensoriale attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell'area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di relazioni con altri ambiti territoriali;
- b) valorizzazione e concorso alla tutela del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di un sistema articolato in strutture museali (che, accanto al fondamentale compito di conservazione, svolgano anche quello di "poli di documentazione" del territorio) e in istituti culturali ("luoghi" che presentino un particolare interesse culturale e che abbiano una loro insita capacità di autorappresentazione);
- c) coordinamento dell'acquisizione, conservazione, pubblicizzazione e pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche, archivi e centri di documentazione, attraverso l'integrazione e la condivisione delle risorse disponibili;
- d) realizzazione di una rete informativa territoriale;
- e) promozione di una corretta fruizione del patrimonio conservato nelle strutture museali, nelle biblioteche e negli istituti culturali dell'area sistemica, anche mediante la realizzazione di itinerari che colleghino le strutture tra loro e queste al territorio;
- f) collaborazione con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola;
- g) promozione delle condizioni per l'accesso e l'uso delle risorse documentarie e delle opportunità civili e culturali a nuove fasce di utenza (immigrati, minoranze etniche e religiose) ed a soggetti svantaggiati;
- h) coordinamento e collegamento culturale con i sistemi museali tematici regionali;
- i) coordinamento e collegamento culturale con le strutture museali statali e degli Enti locali, con le raccolte e le collezioni private presenti nel territorio di riferimento, ma non aderenti al Sistema, nonché con altre strutture museali nazionali o scientifiche che abbiano analoghe finalità;
- l) razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;
- m) ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie per la realizzazione e il funzionamento del

³ Comma aggiunto secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificato con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

sistema sia in ambito pubblico sia privato.

I compiti del Sistema integrato territoriale sono, quindi, i seguenti:

- a) promozione e coordinamento della gestione amministrativa di contributi e finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni, nonché dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni;
- b) coordinamento e pianificazione della gestione delle raccolte e delle ricerche finalizzate all'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale dell'area sistemica;
- c) promozione e coordinamento di attività culturali, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento, e dei musei, di ricerca, studio, didattica ed educazione al patrimonio culturale;
- d) coordinamento dei laboratori, dei servizi comuni e delle attività culturali, di promozione sociale e turistica;
- e) coordinamento e pianificazione degli acquisti e delle acquisizioni;
- f) collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, bibliotecarie, scientifiche e culturali;
- g) rilevamento dei dati statistici necessari alla programmazione e comunicazione degli stessi agli enti competenti;
- h) valorizzazione del patrimonio culturale e documentario, salvaguardando l'autonomia e la specificità tematica e tipologica di ogni singola istituzione;
- i) elaborazione di piani annuali di standard obiettivo e di criteri di verifica e monitoraggio periodici;
- l) definizione di norme comuni per l'organizzazione dei servizi al pubblico;
- m) catalogazione, attraverso reti integrate già esistenti, e accesso ai dati da parte del pubblico fruitore;
- n) acquisizione di materiale specialistico per l'aggiornamento professionale, a disposizione di tutti gli operatori del sistema;
- o) organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario del Sistema ed integrazione dello stesso con il servizio di prestito interbibliotecario SBN;
- p) organizzazione e promozione di corsi di aggiornamento professionale;
- q) attuazione di una carta dei servizi condivisa

Art. 6

Organizzazione del Sistema Integrato territoriale

Il Comune di Rieti, in qualità di Comune Capofila, svolge compiti di gestione amministrativa, quali l'utilizzazione di contributi ed erogazioni, sulla base dei progetti approvati dal Sistema e presentati a finanziamento, destinati a interventi ed attività comuni alle singole strutture, la realizzazione degli acquisti comuni e la rendicontazione dei contributi stessi.

Il Comune Capofila attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall'Assemblea degli *Amministratori*, adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema; assegna il personale necessario *per il supporto al Coordinatore*⁴, i servizi centralizzati e la segreteria; realizza la gestione formale e contabile delle risorse destinate al Sistema; mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici e per il personale del Sistema; riceve le quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo versate dagli aderenti.

Organi del Sistema sono:

- A) **Comitato Tecnico-Scientifico** composto dai direttori e/o responsabili delle strutture aderenti al sistema. Il comitato può eleggere nel proprio seno un **Coordinatore**, che dura in carica per un periodo di anni tre. Il Comitato Tecnico-Scientifico può altresì proporre

⁴ Rettifica inserita dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificata con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

all'Assemblea che l'incarico del Coordinatore venga affidato a professionista esterno, adeguatamente qualificato e individuato secondo le norme vigenti. Il comitato elabora i programmi di attività culturale e didattica del sistema e coordina le attività culturali delle singole strutture; coordina altresì tutte le attività finalizzate allo svolgimento dei compiti del sistema, di cui all'art. 5. Il comitato si riunisce ogniqualvolta il coordinatore oppure 1/3 dei componenti lo ritengano necessario per stabilire le modalità di attuazione degli indirizzi concordati con l'Assemblea degli Amministratori, per procedere al monitoraggio delle attività in corso e per formulare le proposte relative all'anno successivo. Per la cura degli aspetti scientifici, il comitato promuove le necessarie forme di coordinamento operativo fra i propri componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

- B) **Assemblea degli Amministratori**, con compiti di indirizzo e di controllo sulle attività, composto dai sindaci o da loro delegati per i musei, le biblioteche e gli istituti culturali di ente locale e dai rappresentanti legali, o da loro delegati, per i musei, le biblioteche e gli istituti culturali degli altri enti o privati aderenti al sistema. L'Assemblea degli Amministratori elegge nel proprio seno il **Presidente**. L'assemblea degli Amministratori si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. L'assemblea si riunisce una volta l'anno unitamente al Comitato di cui al primo comma, per individuare le future iniziative annuali e pluriennali e per valutare le iniziative realizzate nel precedente anno. L'Assemblea stabilisce altresì gli indirizzi di politica culturale del Sistema integrato e le modalità di attuazione dei programmi, da sottoporre all'approvazione dei singoli Enti. L'Assemblea si esprime in merito alla proposta, eventualmente presentata dal Comitato *Tecnico-Scientifico*, per l'incarico esterno del Coordinatore. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art 7

Compiti del Comitato *Tecnico-Scientifico* e del Coordinatore

Il Comitato *Tecnico-Scientifico* è composto dai Direttori Scientifici dei musei e dai Responsabili delle biblioteche, degli archivi storici del sistema e dei centri di documentazione associati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa regionale, e dal Coordinatore del Sistema. I membri del comitato sono tenuti a partecipare alle sedute dello stesso in orario di servizio. Il personale dei servizi centralizzati deve partecipare su richiesta del Comitato *Tecnico-Scientifico* e/o del Coordinatore. Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare referenti e responsabili di Enti, associazioni, scuole ed altri soggetti con i quali il sistema stipula forme di collaborazione per progetti ed iniziative specifiche.

Il Comitato *Tecnico-Scientifico* esercita le sue competenze nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Assemblea degli Amministratori.

Il Comitato *Tecnico-Scientifico* si riunisce di norma 4 (quattro) volte ogni anno e può lavorare per sottocommissioni. Può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri per problemi specifici e urgenti. In modo analogo lo stesso numero di membri può richiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno. Al termine di ogni riunione viene redatto il verbale riassuntivo dei lavori.

I Compiti del Comitato *Tecnico-Scientifico* sono:

- a. Esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b. Proporre ed elaborare progetti a rilevanza sistemica;
- c. Elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi e delle collezioni;
- d. Predisporre gli schemi e i programmi pluriennali ed annuali delle attività;

- e. Formulare proposte e pareri in merito ad attività specifiche volte ad integrare l'attività delle strutture del sistema;
- f. Elaborare proposte per le procedure comuni e per gli aspetti gestionali e organizzativi;
- g. Elaborare altresì progetti specifici del Sistema finalizzati alla condivisione delle risorse e alla promozione dei servizi;
- h. Verificare gli standard minimi, richiesti dalla vigente normativa in materia, e la qualità dei servizi offerti dalle strutture che facciano istanza di adesione al Sistema;

Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato Tecnico-*Scientifico* può istituire Gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di proposta e di studio o finalizzati alla realizzazione di obiettivi, progetti specifici, richieste di finanziamenti, etc.

Le decisioni del Comitato Tecnico-*Scientifico* sono assunte a maggioranza dei presenti. La mancata partecipazione alle riunioni del Comitato, per due incontri successivi, comporterà la proposta di esclusione dal Sistema per la struttura non rappresentata. La partecipazione è valida anche a mezzo di delega ad altro componente del Comitato Tecnico-*Scientifico*.

Il coordinatore del Sistema è eletto in seno al Comitato Tecnico-*Scientifico* o incaricato dal Comune Capofila, a seguito di proposta del Comitato Tecnico-*Scientifico* deliberata dall'Assemblea degli Amministratori; il coordinatore dovrà possedere adeguate qualifiche professionali e dura in carica per un periodo di tre anni.

Il Coordinatore del Sistema:

- convoca e coordina il Comitato Tecnico-*Scientifico* e la segreteria amministrativa;
- rappresenta il Sistema nelle sedi tecnico-amministrative, cura i rapporti con l'Assemblea degli Amministratori e con altri soggetti operanti nel settore culturale (Sistemi, Istituzioni Culturali, Soprintendenze, Fondazioni, Associazioni culturali, etc.);
- partecipa alle riunioni dei Sistemi della Regione Lazio e a convegni, incontri e iniziative di settore, in rappresentanza del Sistema e del Comitato Tecnico-*Scientifico*;
- predisporre gli atti necessari al funzionamento del sistema;
- predispone i piani finanziari e i relativi rendiconti;
- sottopone al Comitato Tecnico-*Scientifico* proposte di attività, idee progettuali, possibilità di finanziamento, etc.
- redige, sentito il Comitato Tecnico-*Scientifico*, il Regolamento del Sistema, da sottoporre per approvazione all'Assemblea degli Amministratori.

Il Coordinatore si avvale della collaborazione della segreteria amministrativa del Comitato, istituita presso il Comune capofila, e composta da dipendenti e/o incaricati dai diversi enti afferenti (cfr. art. 10-Personale).

Art. 8

Compiti dell'Assemblea degli Amministratori e del Presidente dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea degli Amministratori la determinazione:

- a. del programma pluriennale e del piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi, nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- b. del programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;
- c. delle eventuali proposte di modifica della presente convenzione;
- d. dell'estensione ad altri Enti o della stipula di appositi accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, su proposta del Comitato Tecnico-*Scientifico*, recepita dal Comune Capofila se non comportante sostanziale modifica alla presente convenzione;

- e. di provvedimenti quali la sospensione dei servizi e/o la revoca dall'adesione al Sistema per i soggetti inadempienti agli obblighi ed agli impegni di loro competenza;
- f. di verifica delle risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente.

Per quanto non previsto nella presente convenzione per il funzionamento dell'Assemblea si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea degli Amministratori, alla quale partecipa con diritto di voto;
- b. rappresenta il Sistema in ambito istituzionale;
- c. tiene i rapporti con gli altri Enti, siano essi pubblici o privati;
- d. attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dall'Assemblea degli Amministratori.

Art. 9

Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività

I piani delle attività pluriennali ed annuali del Sistema individuano:

- a. gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie e museali che svolgono attività significativa;
- b. i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti propri del Sistema;
- c. le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d. le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a, b e c;
- e. le previsioni dei contributi annuali dei Comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a, b e c;
- f. le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionali.

In occasione della definizione dei piani delle attività annuali possono essere apportate variazioni al piano delle attività pluriennali.

La procedura prevista per l'approvazione dei programmi pluriennali è la seguente:

- l'Assemblea degli Amministratori si riunisce a seguito dell'approvazione del Programma Pluriennale Regionale per discutere ed approvare il programma pluriennale;
- La proposta di piano, predisposta dal Comitato *Tecnico-Scientifico*, viene allegata alle convocazioni.

Il Comune Capofila adotta, entro 60 giorni dall'approvazione dei piani da parte dell'Assemblea degli Amministratori, il conseguente atto deliberativo e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

Art. 10

Personale

I Compiti del Sistema vengono svolti utilizzando, di preferenza, il personale proveniente dagli Enti Locali aderenti, mantenendone intatto il rapporto giuridico e disciplinare con l'Ente di appartenenza.

Ogni Ente si impegna a collaborare nella redazione dei piani, dei progetti e degli atti, mettendo a disposizione del Sistema una unità (direttore, responsabile o altro referente della struttura), che collaborerà a tali scopi con il Coordinatore del Sistema.

Gli Enti aderenti affidano al Comune Capofila l'incarico di stipulare convenzioni o contratti di collaborazione con altri soggetti, nel rispetto delle normative vigenti e in base alle necessità individuate dal Comitato Tecnico-*Scientifico*, sia per lo svolgimento di particolari compiti organizzativi e culturali di carattere comprensoriale sia per la partecipazione a progetti di particolare rilevanza territoriale.

Il Sistema può inoltre avvalersi di ulteriore personale di supporto, in base all'adesione a specifici progetti regionali e nazionali (ad esempio Servizio Civile).

Art. 11 **Finanziamento del Sistema**

Risorse economiche del sistema, per il raggiungimento degli obiettivi propri dello stesso e di quanto sarà più specificamente definito nei programmi di sviluppo, sono quelle:

- trasferite ai sensi della normativa regionale vigente per i progetti di area;
- derivanti da altri progetti di finanziamento locali, nazionali e comunitarie nel settore dei beni delle attività culturali;
- derivanti da compartecipazione degli enti aderenti, come quote associative e come quote parte per la realizzazione di progetti e servizi sistemici;
- derivanti da altri soggetti, pubblici e privati, in forma di collaborazione, cofinanziamento, sostegno, sponsorizzazione e promozione del sistema;
- altre entrate derivanti dalle attività del sistema, ivi inclusi gli introiti da biglietto integrato.

I beni acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Capofila, salva diversa deliberazione degli organi del Sistema in riferimento a singoli progetti. In ogni caso, l'atto amministrativo relativo all'acquisizione di tali beni dovrà esplicitare la proprietà degli stessi.

In caso di scioglimento del SIMBAS le attrezzature e i beni acquisiti per il funzionamento del sistema restano al Comune capofila a parziale ristoro delle spese sostenute per la sede, ad eccezione di quanto acquisito per la realizzazione di singoli progetti in altre sedi, ove espressamente indicato.

Art. 12 **Quote di partecipazione**

Ciascun Ente Locale partecipa alla gestione associata, assumendosi l'onere finanziario nella seguente misura annua, calcolata sia sul numero degli abitanti sia sul numero di strutture (musei e biblioteche) a ciascun Ente pertinenti e determinate annualmente dall'Assemblea degli Amministratori. Per il primo anno di attivazione della convenzione si fissano i seguenti parametri: I fascia: fino a 1.500 abitanti – Euro 350,00; II fascia: da 1.501 a 5.000 abitanti – Euro 550,00; III fascia: oltre 5.000 abitanti – Euro 1000,00.

Ogni Ente o privato proprietario di istituti culturali inseriti a pieno titolo nel SIMBAS dovrà versare per ogni istituto successivo al primo una quota pari alla metà di quella prevista sulla base del numero di abitanti.

Comune di Amatrice (Museo)	quota Euro	550,00
Comune di Antrodoco (Museo)	quota Euro	550,00
Comune di Borbona (Biblioteca)	quota Euro	350,00
Comune di Cottanello (Biblioteca)	quota Euro	350,00
Comune di Contigliano (Biblioteca)	quota Euro	550,00
Comune di Leonessa (Biblioteca e Museo)	quota Euro	825,00

Comune di Monteleone Sabino (Museo)	quota Euro 350,00
Comune di Rieti (Biblioteca e Museo)	quota Euro 1.500,00

Qualora uno stesso proprietario o gestore voglia aderire a pieno titolo al SIMBAS con un terzo istituto, quest'ultimo viene ammesso gratuitamente.⁵

Le quote sono destinate alla gestione del Sistema e per le necessità di spesa che l'attività sistemica normalmente comporta.

Ciascun Ente eroga al Comune Capofila, entro il 30 giugno di ogni anno, la somma dovuta per l'esercizio in corso. La mancata erogazione della quota comporta l'immediata sospensione dei servizi e la fuoriuscita dal Sistema.

Art. 13

Obblighi e garanzie

Gli Enti Locali si impegnano a garantire, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nella normativa e nella programmazione regionale, il corretto funzionamento dei rispettivi istituti culturali, nel rispetto sia dell' "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del museo" (emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998) sia del Decreto legislativo n. 42/04 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002).

In particolare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, ogni museo, ogni biblioteca e ogni archivio o altro "luogo della cultura" si dota delle figure professionali necessarie e garantisce standard di apertura e di qualità dei servizi.⁶

Si impegnano, altresì, a concorrere alla tutela e a valorizzare sia i beni conservati nei rispettivi istituti culturali sia i "luoghi" di particolare interesse culturale presenti nel proprio ambito territoriale.

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5. A tale fine adeguano orari e procedure e consentono la necessaria disponibilità del personale per i compiti della cooperazione.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle eventuali quote di partecipazione, deve assicurare la stessa cura e salvaguardia per gli interessi indistintamente di tutti gli enti partecipanti.

Si conviene che ciascun Ente associato può richiedere al Comitato pareri o proposte su problematiche attinenti al SIMBAS. Le risposte conseguenti devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine dei trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le strutture culturali pertinenti al Sistema che, per qualunque causa o ragione, venissero meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva o non rispettassero più gli standard indicati nel Regolamento del Sistema, potranno essere esclusi dal Sistema a giudizio del Comitato Tecnico-Scientifico, a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea degli Amministratori.

Art. 14

Ammissione di nuovi Enti

L'accesso di nuovi istituti culturali, a seguito di formale richiesta di adesione da parte della persona giuridica o fisica proprietaria, verrà regolamentato in base a due parametri fondamentali, il cui

⁵ Comma aggiunto secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificato con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

⁶ Comma modificato secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificato con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

rispetto sarà verificato direttamente dal Comitato Tecnico-*Scientifico* (sia mediante l'esame degli atti relativi sia attraverso un sopralluogo delle strutture) a seguito della richiesta di adesione: A) compatibilità museologica, biblioteconomica e tematica della nuova struttura nei confronti dell'articolazione culturale del Sistema; B) rispetto degli standard minimi richiesti dalla Regione Lazio per l'inserimento di nuovi istituti culturali nell'Organizzazione Regionale (O.B.R., O.M.R. e O.A.R.)⁷.

Il vaglio delle domande di adesione, che dovranno essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche proprietarie degli istituti in questione, sarà di competenza del Comitato Tecnico-*Scientifico*, che potrà deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza sulla base delle verifiche citate al comma precedente.

In caso di parere positivo espresso dal Comitato Tecnico-*Scientifico*, il proprietario del nuovo istituto culturale ammesso a far parte del SIMBAS dovrà sottoscrivere la presente convenzione, previa accettazione degli altri Enti.

L'inserimento di un nuovo istituto culturale nel SIMBAS, seguendo la sottoscrizione della presente convenzione, comporta l'assunzione da parte dell'Ente o del privato proprietario degli oneri finanziari previsti ai precedenti artt. 11 e 12.

Art. 14 bis

Recesso

I singoli Enti associati possono deliberare di recedere dal Sistema, prima della scadenza della convenzione, ma non prima di tre anni dalla sua stipula.

Il recesso di ogni singolo Ente non comporta lo scioglimento della convenzione. Ogni Ente ha diritto di recedere unilateralmente da tale convenzione previa dichiarazione di recesso deliberata dal proprio Consiglio Comunale e comunicata agli altri Enti entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti, rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

Il recesso del Comune Capofila non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora entro 6 mesi un altro Comune convenzionato dichiari di voler assumere il ruolo di Capofila. In tal caso i beni del sistema verranno trasferiti al nuovo comune Capofila.

Art. 15

Convenzioni

Gli Enti aderenti affidano al Comune Capofila, sentito il Comitato Tecnico-*Scientifico*, l'incarico di stipulare convenzioni o accordi di partenariato con istituzioni e altri soggetti, anche privati, al fine di promuovere azioni culturali aventi carattere e dimensione sistemica.

Art. 16

Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni e può essere espressamente rinnovata mediante appositi atti deliberativi assunti dai rispettivi enti.

Il SIMBAS si intende automaticamente sciolto qualora, a seguito di recesso da parte degli aderenti, le strutture culturali coinvolte nella rete risultino inferiori alle otto⁸ unità.

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente, sia in materia di Enti Locali che di settore.

⁷ Aggiunta di O.A.R. in adeguamento alla normativa regionale, secondo quanto dall'Assemblea degli Amministratori del SIMBAS il 03.12.2020 e ratificato con D.G.C. n. 14 del 27.01.2021 dell'Ente Capofila.

⁸ In adeguamento alla normativa regionale.